Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 23-7194

D.Lgs. 368/1999. L. 145/2018. Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione da parte di specializzandi medici e non medici, assunti ai sensi della legge 145/2018, articolo 1, comma 547 e 548 bis

Seduta N° **377** Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 23-7194/2023/XI

OGGETTO:
D.Lgs. 368/1999. L. 145/2018. Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione da parte di specializzandi medici e non medici, assunti ai sensi della legge 145/2018, articolo 1, comma 547 e 548 bis

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
- con i Decreti del 25 e 29 settembre 2017 il MIUR ha provveduto all'accreditamento di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione;
- con la deliberazione, n. 29 – 6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con deliberazione n. 24 – 1106 del 6 marzo 2020, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e

degli Studi del Piemonte Orientale, sottoscritto in data 20 marzo 2020, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da parte dei medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 547 e ss. della L. 30 dicembre 2018 n.145 e s.m.i. e delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7);

- con successiva deliberazione n. 6-3735 del 3 settembre 2021, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la modifica dell'Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, sottoscritto in data 20 marzo 2020, di cui alla D.G.R. n. 24 – 1106 del 6 marzo 2020.

Premesso, inoltre, che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:

- a partire dal terzo anno del corso formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata (comma 547);
- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella suddetta graduatoria separata (comma 548 bis);
- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi, così assunti, sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale (comma 548 bis);
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria (comma 548 bis);

a tali fini nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 20 febbraio 2020 sono state definite le linee guida per la predisposizione dell'Accordo tra la Regione e le Università, previsto dalle disposizioni normative in precedenza richiamate, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici frequentanti le Scuole di specializzazione degli Atenei, ed assunti a tempo determinato presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito dalla predetta normativa, prevedendo in particolare che:

- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. n. 68/2015 e n. 402/2017;
- nei casi in cui la struttura operativa, nella quale il medico è incardinato, non sia inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui allegato 1. al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi.

Preso atto che in data 2 dicembre 2021, è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 245/CSR), ai sensi dell'art. 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, di adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, successivamente approvato in data 10 dicembre 2021 e pubblicato nella G.U. n. 92 il 20 aprile 2022.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR:

- in attuazione della citata L. 145/2018 e s.m.i. sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici e dirigenti non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie delle AA.SS.RR. risultano essere utilmente collocati, in graduatoria separata, anche specializzandi medici e non medici, iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale e di altri atenei del territorio nazionale, tra cui l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- negli anni si è registrata una progressiva perdita di personale medico nei servizi sanitari regionali, che richiede l'attivazione di ogni possibile linea di intervento per sopperire alle carenze evidenziate e così garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'applicazione delle norme vigenti circa l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici e non medici, utilmente collocati nella doppia graduatoria concorsuale per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici, veterinari e sanitari presso le Aziende sanitarie regionali.

Preso atto che è pervenuta la richiesta dell'ASL CN2, conservata agli atti dell'amministrazione regionale, circa la necessità di assumere specializzandi in "Medicina Legale", utilmente collocati nella graduatoria separata della citata Azienda nella disciplina interessata, regolarmente iscritti presso il corso di studi attivato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Dato atto che il suddetto Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR:

- ha verificato che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi presso le Aziende sanitarie regionali, utilmente collocati nelle graduatorie separate dei pubblici concorsi per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici e non medici, regolarmente iscritti, a partire dal terzo anno, al corso di formazione specialistica, presso i corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- ha, pertanto, provveduto a trasmettere all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro una proposta di Accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici e non medici specializzandi inseriti nelle graduatorie dei pubblici concorsi espletati presso le ASR del Piemonte, analogo all'Accordo già sottoscritto con gli Atenei piemontesi e disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 547 della L. n. 145/2018 e ss. e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto in argomento dalla citata Intesa sancita in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR).

Preso atto che su tale proposta di accordo l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è espressa favorevolmente al fine di procedere alla stipula, come da documentazione agli atti del soprarichiamato Settore, purché si integri l'Accordo con alcune specifiche contenute nell'Accordo Quadro approvato dalla Commissione Paritetica Regione Puglia – Università di Bari ex art. 6 L.R. n. 36/1994, che si ritengono accoglibili.

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi presso le Aziende sanitarie regionali, utilmente collocati nelle graduatorie separate dei pubblici concorsi per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici e non medici, regolarmente iscritti, a partire dal terzo anno, al corso di formazione specialistica, purché si proceda entro 90 giorni dalla richiesta delle Aziende sanitarie ad

un Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 547 della L. n. 145/2018 e ss. e s.m.i.; in assenza del citato Accordo le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'Accordo, approvato in data 10 dicembre 2021 e pubblicato nella G.U. n. 92 il 20 aprile 2022 (art. 1, comma 548-bis).

Ritenuto, inoltre, di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7) e dell'Intesa approvata in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR), lo schema di accordo con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali.

Visto il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;
vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.;
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la D.G.R. n. 24 – 1106 del 6 marzo 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 6 – 3735 del 3 settembre 2021.

Dato atto, altresì, che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, stimate indicativamente in euro 150,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 Programma 01 dell'esercizio finanziario anno 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime;

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7), dell'Intesa sancita in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR) e del Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2022), lo schema di accordo con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che le spese contrattuali relative all’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, stimate indicativamente in euro 150,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 Programma 01 dell’esercizio finanziario 2023.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’articolo 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato

ALLEGATO A

Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

la Regione Piemonte (CF.80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione ……., nato a …….. e domiciliato ai fini del presente Accordo a Torino – Via Nizza, 330

E

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F……...), di seguito denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore…….., nata a…….il…….e domiciliato ai fini del presente Accordo a Bari P.zza Umberto I

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:

  - A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
  - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
  - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

- i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione teorica compete all'Università mentre la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì compito del Consiglio della Scuola attestare il livello delle competenze acquisite dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando ad opera del Consiglio della Scuola. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata e d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico

stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e dei livelli di competenze certificati [certificate] secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Resta inteso che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. E' garantita allo specializzando la copertura assicurativa posta a carico della struttura come previsto dalla legge 24/2017, art. 10, comma 1.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.
L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività cui è tenuto. L'attività formativa teorica è definita dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata d'intesa con l'Azienda del SSR in modo da non precludere la continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, e garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività cui è tenuto**.** Nel caso di assunzione ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'Area della Sanità del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato è destinatario di compensi accessori nei limiti e nelle forme previste dal CCNL di riferimento, dai relativi integrativi aziendali e da eventuali disposizioni integrative regionali.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37

e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
Il medico specializzando titolare del solo contratto di formazione specialistica può essere destinatario, nei casi in cui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di premialità straordinarie legate all'attività svolta, da certificarsi d'intesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a partire dalle indicazioni fornite dalla Regione o dall'azienda, sono oggetto di trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai medici specializzandi.

9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. n. 68/2015 n. 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.
Qualora, nel corso del periodo di assunzione a tempo determinato, dovessero intervenire le cause di risoluzione anticipata dei contratti di formazione specialistica stabilite dall'art. 37, comma 5 del D. Lgs. 368/1999, il medico specializzando decade anche dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'azienda sanitaria.
In relazione alle comunicazioni tra Aziende e Università derivanti dall'attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo all'avvenuto reclutamento degli specializzandi nei casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico/compenso correlato al contratto di formazione specialistica, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità sopra descritte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente accordo, siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra;

- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

10. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio alla normativa vigente in materia e ai decreti di riassetto delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria con accesso ai Biologi, Chimici e farmacisti di cui al D.M. n.716/2016. dell'area veterinaria con accesso ai medici veterinari di cui al D.M. 27 gennaio 2006 e dell'area psicologica con accesso ai laureati in Psicologia di cui al Decreto MIUR del 21 gennaio 2019.

E' demandato all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica il monitoraggio sull'attuazione del presente Accordo e l'eventuale formulazione, alla Regione ed all'Università, di proposte migliorative che dovessero apparire opportune sulla base del monitoraggio dello stato di attuazione dello stesso e alla luce di eventuali aggiornamenti normativi.

Considerato che il presente atto riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, cosi come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, lì ……/……/……

Regione Piemonte

Il Presidente

…….

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Magnifico Rettore

. …….